

Profili di incostituzionalità e di violazione dei Trattati Ue per quanto concerne l'IMU degli italiani all'estero

1) Incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione : violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di capacità contributiva.

Un cittadino italiano che risiede in Italia può usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali legate all'abitazione principale ma lo stesso cittadino italiano che non risiede in Italia, nonostante l'immobile da lui posseduto sia adibito anch'esso ad abitazione principale, non potrà, invece, usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste, soltanto perché non risiede in Italia.

Nonostante il cittadino italiano residente in Italia ed il cittadino italiano residente all'estero, entrambi possessori di un immobile adibito ad abitazione principale, si trovino in una situazione identica (essere possessore di un'immobile adibito ad abitazione principale), essi vengono trattati in modo diseguale, integrando così una violazione dell'art. 3 Costituzione che sancisce *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

La normativa in oggetto viola chiaramente l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. In effetti, un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti è chiaramente contrario al principio di uguaglianza.

Tale diseguale trattamento tra cittadino italiano residente in Italia e residente all'estero sarebbe inoltre, in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva, sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. L'art. 53 della Costituzione che recita *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”* sancisce il principio di capacità contributiva e di equità tributaria che consiste nell'equa distribuzione dei tributi ovvero nell'uguaglianza e commisurazione dell'imposizione alla capacità contributiva.

Vi è chiaramente una disparità arbitraria di trattamento tra proprietari di fabbricati residenti in Italia e proprietari residenti all'estero. Tale diseguaglianza di trattamento tra i contribuenti contrasta in modo evidente con gli artt. 3 e 53 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento normativo tra categorie di contribuenti e di equità del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.

2) Contrasto con i Trattati dell'Unione europea per violazione degli artt. 18, 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (TFUE): violazione del principio di non discriminazione e di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri. Violazione della libertà di circolazione delle persone, dei servizi, e dei capitali.

Per potere accedere alle relative agevolazioni fiscali, occorre che l'unità immobiliare posseduta sia adibita ad abitazione principale e che il possessore vi risieda anagraficamente.

Di conseguenza, possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale soltanto i proprietari di immobili che risiedono sul territorio italiano e non anche i cittadini italiani e i cittadini dell'Ue che non risiedono in Italia.

La normativa IMU è in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 18, 21, 45 e 49 TFUE, perché restringe la libertà fondamentale di circolazione delle persone in quanto la suddetta normativa fiscale risulta discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani che non risiedono in Italia e di coloro che non sono cittadini italiani.

La normativa IMU presenta contemporaneamente sia situazioni di discriminazione diretta che indiretta (o dissimulata) in quanto prevede che le agevolazioni e detrazioni fiscali si applicano all'immobile adibito ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale, l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sancendo, pertanto, l'obbligo di residenza per accedere alle suddette agevolazioni fiscali, in violazione degli artt. 18, 21, 45 e 49 TFUE.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Giustizia una discriminazione sussiste ogniqualvolta fattispecie eguali siano trattate diversamente o, viceversa, fattispecie diverse siano assoggettate al medesimo regime giuridico.

Il principio di non discriminazione tra cittadini dell'UE vieta non soltanto le discriminazioni dirette, ma anche quelle indirette o dissimulate. Un'ipotesi di discriminazione diretta si verifica quando una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza è basata sul fattore espressamente considerato dalla legge, quale la cittadinanza. Sussiste, invece, discriminazione indiretta (dissimulata) quando un criterio o una prassi apparentemente neutri pongono le persone di una determinata nazionalità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. La discriminazione non avviene quindi sulla base del fattore espressamente considerato dalla legge (la cittadinanza) ma sulla base di altri criteri, come la residenza, che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore coloro che non sono cittadini giungendo al medesimo risultato di compromettere il godimento delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

La normativa IMU presenta chiaramente una situazione di discriminazione indiretta (o dissimulata) in quanto prevede che le agevolazioni e detrazioni fiscali si applicano all'immobile adibito ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale, l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sancendo, pertanto, l'obbligo di residenza per accedere alle suddette agevolazioni fiscali, in violazione degli artt. 18, 21, 45 e 49 TFUE.

In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 20.01.2011, causa C-115/09, con la quale la Repubblica Ellenica veniva condannata per una situazione simile a quella creata dalla normativa IMU.

3) Violazione dell'art. 1 comma 4 ter D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in L. 24.03.1993 n. 75

Un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa IMU dovrebbe tenere presente l'art. 1, comma 4-ter D.L. 16/1993 convertito in Legge 75/1993 che recita: *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*, stabilendo che il fabbricato posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da un cittadino italiano residente all'estero, sia da considerarsi abitazione principale, evitando così un'evidente disparità di trattamento e diseguaglianza dal punto di vista fiscale tra il cittadino

italiano residente sul territorio nazionale e il cittadino italiano residente all'estero.

Pertanto le agevolazioni e detrazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale si devono applicare anche agli italiani residenti all'estero in virtù del citato articolo 1, comma 4-ter, del D.L.16/1993 convertito in L. 75/1993, che considera *“direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*.

Non potrebbe essere diversamente, verificandosi altrimenti una situazione paradossale nella quale ciascun Comune potrebbe decidere se il cittadino italiano residente all'estero può o meno beneficiare delle agevolazioni riservate all'abitazione principale, creando un'ingiusta differenziazione tra cittadini anche riguardo alla soggezioni o meno a tributi introitati dallo Stato, giacché la normativa prevede che *“È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.”* e, conseguentemente, riserva allo Stato metà dell'aliquota di base (di cui al comma 6). Inoltre, la legge dà la possibilità al momento dell'acquisto della “prima casa” di usufruire di alcuni benefici fiscali legati all'acquisto della “prima casa” che consentono di fruire di un regime fiscale particolarmente agevolativo, (in particolare per quanto attiene all'imposta di registro).

Per usufruire di tale agevolazione, è, in particolare, necessario che *“l'acquirente abbia, o trasferisca entro i 18 mesi successivi all'acquisto, la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto del trasferimento, oppure, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, è necessario che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”* pertanto, non è richiesta la residenza al cittadino italiano residente all'estero per potere usufruire del beneficio fiscale legato all'acquisto della “prima casa”.

Risulta piuttosto singolare che il sistema preveda tali discrepanze da imposta a imposta nel consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di potere usufruire o meno delle agevolazioni legate alla casa adibita ad abitazione principale ovvero alla “prima casa”, a seconda della normativa che regoli un'imposta piuttosto che un'altra.